

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2016
A.C. 3444

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Aggiornato al 10 dicembre 2015, ore 21.30

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-9932 – ✉ st_bilancio@camera.it -  @CD_bilancio

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell'approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File:

**Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2016 (A.C. 3444)
approvati dalla V Commissione Bilancio**

Articolo 1, comma 3-bis – Albo dei dottori commercialisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
2.6	Di Gioia	Misto	10.12	<p>Aggiunge il comma 3-bis che dispone l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.</p> <p>Si ricorda che per l'iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.</p>

Articolo 1, commi 4–24 – Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.132	Fragomeli	PD	7.12	Aggiunge il comma 23-bis con il quale è prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi , nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard . A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

Articolo 1, comma 15 – Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4.9 NF	Fanucci	PD	10.12	<p><i>Modifica il comma 15 inserendo la lettera a-bis</i>, la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell'importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto <i>spending review</i>). A tal fine è modificata la lettera a) del comma 381-ter, della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.</p> <p>Aggiunge il comma 15-bis, con il quale viene umentato il contributo straordinario attualmente previsto dall'articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. L'emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie.</p>

Articolo 1, commi 31-bis e 31-ter – Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4- <i>quinquies</i> .4	Schullian	Misto - Min	10.12	<p>Aggiunge i commi 31-bis e 31-ter. Il comma 31-bis, con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.</p> <p>Il comma 31-ter quantifica l'onere derivante dal comma 31-bis in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, disponendo la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 369 del provvedimento in esame.</p>

Articolo 1, comma 32-bis – Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
4-sexies.6 NF	Fanucci	PD	10.12	<p>Aggiunge il comma 32-bis, con il quale estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.</p> <p>A tal fine, si novella l'art. 11 del DPR n. 296/2005.</p> <p>L'estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (<i>si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali</i>), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.</p> <p>La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall'art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l'altro, l'assenza di fini di lucro. L'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l'unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l'art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (<u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004</u>, successivamente modificata dalla <u>delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009</u>). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.</p>

Articolo 1, comma 41 – Detrazioni per riqualificazioni energetiche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
6.77 NF	Borghi	PD	10.12	<i>Modifica il comma 41</i> introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella <i>no tax area</i> (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, commi da 52-bis a 52-quaterdecies – Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
<p>7.34</p> <p>*0.7.39.21</p> <p>*0.7.39.29</p> <p>0.7.39.65</p>	<p>Governo</p> <p>Vignali</p> <p>Galli</p> <p>Relatori</p>		<p>10.12</p>	<p>Aggiunge i commi dal 52-bis al 52-quaterdecies i quali introducono un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 52-bis).</p> <p>Si precisa che (sub. 0.7.39.65) per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.</p> <p>Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 52-ter).</p> <p>Il credito d'imposta non si applica alle imprese in difficoltà finanziaria e a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 52-quater).</p> <p>È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 52-quinquies).</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 52-<i>sexies</i>).</p> <p>Si prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con "comunicazione" (sub. 0.7.39.21 e 0.7.39.29) da parte dei soggetti interessati (comma 52-<i>septies</i>).</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 52-<i>octies</i>).</p> <p>Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 52-<i>nonies</i>).</p> <p><i>Si segnala che l'articolo 14, comma 6, lett. b), del Regolamento UE n. 651 del 2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.</i></p> <p>Qualora a seguito dei controlli si accerta l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 52-<i>decies</i>).</p> <p>Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 52-<i>undecies</i>).</p> <p>Il comma 52-duodecies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-<i>bis</i> a 52-<i>undecies</i>, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>si fa fronte:</p> <ul style="list-style-type: none"> per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d'imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa; per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma. <p>A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019..</p>
<p>7.34</p> <p>0.7.39.23 rif. 0.7.39.31 rif.</p> <p>0.7.39.52 0.7.39.53</p>	<p>Governo</p> <p>Vignali Galli</p> <p>Valente Marchi</p>		<p>10.12</p>	<p>Aggiunge i commi 52-terdecies e 52-quaterdecies, volti ad estendere alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p>L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionato alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti</p>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<p>rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 52-terdecies).</p> <p>All'esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2016 (subem. 0.7.39.23 e 0.7.39.31), è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (subem. 0.7.39.52 e 0.7.39.53)</p> <p>L'incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 52-quaterdecies).</p>

Articolo 1, commi 64-65 – Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.77 NF	Monchiero		10.12	Aggiunge il comma 65-bis ai sensi del quale non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo <i>standard</i> e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

Articolo 1, comma 67-bis – Estensione del *reverse charge*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9.74 NF 50-bis.38	Vecchio Parrini		10.12	Aggiunge il comma 67-bis che estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. <i>reverse charge</i>) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza , ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico , al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. <i>split payment</i>). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Articolo 1, comma 70-bis – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
9-bis.7 rif.	Vecchio	SCpl	10.12	Aggiunge un comma 70-bis con il quale modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito - se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l’inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

Articolo 1, commi 80-82 – Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
10-bis.1	Alberto Giorgetti		10.12	<i>Modifica il comma 82, che prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, al fine di precisare che le attività di studio finanziate dal Fondo medesimo sono propedeutiche alla “razionalizzazione” della banda 700 MHz anziché alla “liberazione del broadcasting” della sopradetta banda 700 MHz</i>

Articolo 1, commi 99-100 – Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.3	Ferranti	PD	10.12	<p>Sostituisce i commi 99 e 100, che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro annui, un'apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.</p> <p>Più in dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>modifica il comma 99</i> confermando lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le finalità già previste dal comma e contestualmente disponendo che per gli anni successivi al 2018 si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell'art.11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009. <i>Si osserva al riguardo che non appare chiaro il riferimento alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196/2009, posto che la Tabella E presuppone una predeterminazione legislativa della durata pluriennale del contributo.</i> • <i>modifica il comma 100</i> al fine di specificare che le predette risorse confluiscano direttamente per le finalità già previste dal testo originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile). L'emendamento, dunque, non prevede più l'istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE. <i>Si osserva che non appare chiaro come – per gli anni successivi al 2018 – dovrebbe operare il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati.</i>

Articolo 1, commi 115-bis-115-ter – Fondo per la formazione in scienze religiose

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 rif	Marchi	PD	10.12	<p>Aggiunge i commi 115-bis e 115-ter. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 115-bis autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2016 per favorire la formazione e la ricerca nelle scienze religiose attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese; • il comma 115-ter autorizza, per le finalità del comma precedente, il Ministero dell'istruzione a stipulare appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche e tra infrastrutture e organismi di ricerca. <p><i>Conseguentemente</i> <i>Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016</p>

Articolo 1, comma 123-bis – Dotazioni organiche del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.102 rif.	Pes	PD	10.12	Aggiunge il comma 123-bis ai sensi del quale, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. e), il Ministero dell'interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2, co. 1, del DL 95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all'articolo 2, co. 11, lettera <i>b</i>) del richiamato DL 95). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell'attuazione della suddetta delega, il Ministero dell'interno potrà intervenire esclusivamente sul personale degli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Articolo 1, comma 126-bis – Assunzioni di personale degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.4	Misiani	PD	10.12	Aggiunge il comma 126-bis , che autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni , ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Articolo 1, comma 129 – Finanziamento parchi nazionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
16.60	Guerra	PD	7.12	<p>Aggiunge il comma 129-bis con il quale si estende all'Isola del lago d'Iseo – Monte Isola l'ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno (cap. 7248), finalizzato all'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell'Allegato «A» all'articolo 25, comma 7, della legge n. 448/ 2001, che viene a tal fine integrato.</p> <p>Si segnala che, a partire dal 2008, le risorse del "Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori" confluiscono nel "Fondo di sviluppo delle isole minori" ai sensi dell'articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 (art. 2, co. 41 e 42), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, destinato al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali di cui al suddetto allegato «A» dell'art. 25, co. 7, della legge n. 244/2007.</p> <p>I criteri per l'erogazione delle risorse del "Fondo di sviluppo delle isole minori" sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010.</p>

Articolo 1, commi 208-212 – Lotta alla povertà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.69	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 209, lettera a)</i> con particolare riferimento alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione . In particolare la lettera a) finalizza 380 milioni di euro per l'avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per effetto delle modifiche in esame si dispone che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili , in luogo di prevedere interventi prioritari per i nuclei familiari con figli minori.
24.68	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 209, lettera a)</i> con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione . In particolare viene soppresso il criterio preferenziale, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario .

Articolo 1, commi 213-216 – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.72	XII Commissione		9.12 pom.	<i>Modifica il comma 214</i> , sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla finalizzazione delle risorse del Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile .

Articolo 1, commi 262-278 – Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.39 28.80	Mazziotti Di Celso I Commissione	SCpl	9.12 pom.	<i>Modifica il comma 273</i> , nel quale si dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici. L' emendamento aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Articolo 1, commi 332-bis - 332-ter – Altre disposizioni in materia sanitaria

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
32-quater.39	XII Commissione		9.12 pom.	<p>Aggiunge i commi 332-bis e 332-ter. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comma 332-bis prevede l'assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziare per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, dall'articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall'articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute; • il comma 332-ter prevede che le risorse autorizzate dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007, destinate all'attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziare annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
32-quater.42	XII Commissione		9.12 pom.	<p>Aggiunge il comma 332-bis, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.</p> <p>Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.</p>

Articolo 1, comma 370 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.11 rif	Marchi	PD	10.12	<i>Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento</i> ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 115-bis in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.

Articolo 1, commi 383-387 – Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.340 33.105	I Commissione Mazziotti Di Celso	SCpl	9.12 pom.	<i>Modifica il comma 386 aggiungendo</i> tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.